

## **DISCIPLINARE**

**PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 17 D.LGS. 50/2016**

**UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA**

### **ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente disciplinare regola, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Unione Montana Alta Val di Cecina degli incarichi di assistenza, rappresentanza, e patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione.

2. Per gli incarichi sopra detti si intendono:

- a) gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell’Ente in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche o arbitrali, in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
- b) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lettera a) qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- c) consulenza e assistenza in fase stragiudiziale, compresa la redazione di pareri, anche finalizzate alla conclusione di accordi transattivi;
- d) servizi legali in generale.

### **ART. 2 - ISTITUZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’ENTE**

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 1 è istituito l’ “Albo degli Avvocati dell’Ente”, che contiene un elenco aperto di professionisti accreditati dal quale selezionare avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza legale dell’Ente per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. L’Albo è unico ed è suddiviso in Sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

SEZIONE 1: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO/CONTABILE;

SEZIONE 2: CONTENZIOSO CIVILE/ DEL LAVORO/ PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE/E SINDACALE;

SEZIONE 3: CONTENZIOSO PENALE;

SEZIONE 4: CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE

### **ART. 3 - REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO**

1. Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione europea;
- b) Godimento dei diritti civili e politici;
- c) Assenza di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di prevenzione;

- d) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- e) Iscrizione all'Albo professionale degli avvocati con indicazione della data di prima iscrizione;
- f) Iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, se posseduta, con indicazione della data di iscrizione
- g) Assenza di sanzioni disciplinari comminate dall'Ordine di appartenenza nell'ultimo anno in relazione all'esercizio dell'attività professionale e assenza di procedimenti disciplinari in corso;
- h) Assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- i) Regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;
- g) Idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale.

#### **ART. 4 - COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

1. Per la formazione dell'Albo, l'Unione Montana Alta Val di Cecina pubblica un avviso sul sito web istituzionale, corredato dai relativi allegati.
2. La domanda d'iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato sub A), firmata digitalmente e, con gli allegati richiesti, inviata alla PEC: [umavc@postacert.toscana.it](mailto:umavc@postacert.toscana.it)
3. Potranno essere richieste eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
4. I professionisti che risultino in possesso dei requisiti richiesti sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico.
5. L'Albo è in seguito aggiornato ogni 6 mesi con l'inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, dei nominativi dei professionisti che abbiano *medio tempore* fatto pervenire la propria candidatura. E' facoltà dei professionisti richiedere in ogni momento l'iscrizione all'Albo, fermo restando che l'aggiornamento avverrà con cadenza semestrale.
6. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto del professionista a ricevere incarichi e, conseguentemente, non determina l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Ente.

#### **ART. 5 - ISCRIZIONE NELL'ALBO**

1. L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, redatta sul modulo "Allegato A" e resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e smi, con la quale si attesta:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- numero di codice fiscale, numero partita IVA;
- indirizzo P.E.C.;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo nella quale si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l'Unione Montana Alta Val di Cecina o in conflitto con gli interessi dell'Ente per l'intera durata del rapporto contrattuale;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e delle norme del Codice di comportamento, approvato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 27.12.2013 esecutiva, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013, accompagnata dall'impegno a comunicare con tempestività eventuali cause ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti, le dichiarazioni e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

L'Unione si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo art. 15.

All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Albo, laddove la validità delle stesse sia scaduta.

## **ART. 6 - CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta con la quale si autorizza il Presidente all'azione o alla resistenza in giudizio, previo parere del responsabile competente per la materia della controversia.

2. Nei casi in cui l'Unione intenda attivare un giudizio in veste di ricorrente (giurisdizione amministrativa) o di attore (giurisdizione ordinaria), è necessaria una motivata e preliminare attività di formale impulso da parte del funzionario competente per materia, il quale potrà avvalersi dell'apporto consultivo del servizio legale.

3. Nei casi in cui l'Unione debba difendersi in giudizio o presso gli organi del contenzioso amministrativo il responsabile del settore competente per materia:

a) procederà al riesame degli atti impugnati e ad eventuale annullamento dei medesimi in autotutela, qualora ne ravvisi i presupposti;

b) nel caso contrario di ritenuta necessità di costituirsi in giudizio, invierà alla Giunta una proposta di deliberazione corredata da una relazione in cui sia riportato quanto segue:

- sintetica ricostruzione in fatto della vicenda se diversa da quella prospettata dalla controparte;
  - avvenuta verifica negativa dell'esistenza delle irregolarità asserite dalla controparte e conseguente decisione di non procedere in autotutela;
  - sussistenza di un interesse attuale e concreto a costituirsi in giudizio;
4. Il settore competente per materia, verificata la preliminare istruttoria, provvederà agli atti successivi di propria esclusiva competenza e pertinenza.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi agli avvocati inseriti nell'Albo vengono affidati nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e considerando altresì:

- livello di complessità della controversia;
- competenze tecniche e pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum;
- pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- proficua collaborazione con l'Unione;
- preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie, redatto tenendo conto del valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022.n. 147.

2. La scelta del professionista è effettuata previa consultazione di almeno due avvocati iscritti all'Albo, individuati tenuto conto:

- della complessità della controversia;
- del valore economico stimato dell'affidamento;
- dell'esperienza del professionista in materia desunta dal *curriculum vitae*;
- del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie;
- del foro di competenza per la causa.

3. L'incarico viene affidato sulla base del miglior rapporto tra il prezzo offerto e la competenza ed esperienza maturate dal professionista risultanti dall'esame del curriculum vitae nella specifica materia per cui si controverte, tenuto conto del principio dall'equo compenso di cui all'art. 13 bis della legge n. 247/2012.

4. A parità di competenze, l'incarico è affidato al professionista che abbia offerto il prezzo più vantaggioso per l'Unione.

5. A parità di prezzo, l'incarico è affidato al professionista che, sulla base della valutazione del curriculum vitae risulti, secondo valutazione discrezionale, ancorché motivata, aver maturato maggiori competenze nella trattazione della materia oggetto dell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, il criterio di rotazione non è applicato nelle seguenti ipotesi:

- a) affidamento allo stesso professionista dell'incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo;
- b) in caso di litispendenza e continenza;
- b) quando vi siano ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza;

c) quando il contenzioso sia collegato ad altri affari giudiziari o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);

d) quando si ravvisi la necessità o opportunità di affidare l'incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale dell'Unione non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);

e) quando si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, in ragione del valore del bene oggetto di contenzioso o della valenza strategica della controversia o ancora delle peculiari questioni di diritto da trattare o a causa della specialità della materia o del foro competente per la causa;

f) nel caso in cui i tempi per costituirsi in giudizio siano particolarmente ristretti (es. nel caso di richiesta di provvedimento di sospensione, di ricorso in via di urgenza ...) e non consentono l'esperimento della procedura concorsuale.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di nominare, con idonea motivazione, quali propri rappresentanti legali, anche altri professionisti non iscritti all'Albo, qualora la particolare complessità del caso o la peculiare tipologia delle vicende occorse all'Ente necessitino del ricorso ad avvocati che abbiano una competenza specifica od una approfondita esperienza nella materia in oggetto.

Lo stesso può accadere anche nel caso di questioni in connessione con altri Enti con medesima posizione processuale ove sia opportuno nominare gli stessi professionisti per evidenti ragioni di economicità o per garantire una migliore e più completa difesa ad entrambi i soggetti.

## **ART. 8 - CONTRATTO**

1. Il contratto con il professionista viene concluso mediante scambio di lettere commerciali, a mezzo PEC.

2. La lettera di conferimento dell'incarico contiene le seguenti indicazioni in ordine all'attività da svolgersi:

a) il valore della causa;

b) il compenso professionale determinato in base al preventivo di spesa formulato, riferito a tutte le attività inerenti l'incarico affidato, a tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento, ed è suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;

c) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente l'Unione sugli sviluppi del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;

d) l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;

e) l'obbligo del professionista di riunire (o richiedere la riunione) di giudizi aventi lo stesso oggetto, o dipendenti dalla soluzione di questioni giuridiche comuni o comunque connesse;

f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Unione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

g) l'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti e/o successive incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili

h) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

3. Il contratto si intende perfezionato con l'accettazione da parte del professionista di tutte le condizioni previste nella lettera di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 9 - ALTRI OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO**

1. L'avvocato incaricato è, inoltre, tenuto:

a) a partecipare, con un preavviso di 24 ore, ad incontri e riunioni presso la sede dell'Unione per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;

b) a esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio ed in merito all'eventuale utilità per l'Unione di proseguire il giudizio;

c) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;

d) a recuperare, in caso di accoglimento delle ragioni dell'Ente, le spese liquidate dal giudice, che saranno interamente versate nelle casse dell'Amministrazione, mediante formale richiesta al legale di controparte.

e) a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare il Codice Deontologico Forense.

#### **ART. 10 - CORRISPETTIVI**

1. I compensi da riconoscere agli avvocati incaricati devono essere previsti in misura variabile a seconda della complessità e rilevanza della controversia.

2. Oltre al compenso sopra indicato, saranno riconosciute le spese generali, se richieste, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, nonché le altre spese non imponibili, a fronte di esibizione della attestazione di pagamento, e specificatamente:

- Contributo unificato;

- Marche da bollo;

- Diritti di notifica;

- Imposta di registro.

3. Ove sia necessario sostenere spese per la domiciliazione e per il perfezionamento della procura alle liti, le stesse sono a totale carico del legale incaricato.

4. Qualora la controversia contempli una fase cautelare e si esaurisca con essa senza ulteriore attività difensiva, il professionista non ha diritto ai compensi indicati nel preventivo per le successive fasi. Nel caso in cui la fase cautelare sfoci direttamente in una decisione di merito, verrà liquidato al professionista un importo aggiuntivo pari al 10 % del compenso indicato in preventivo per la fase cautelare.

5. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30% di quello indicato al punto 1, oltre il rimborso delle spese generali, se richiesto, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate indicate nel precedente comma 2.

6. In caso di revoca del mandato, ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), verrà riconosciuto il compenso previsto per le fasi compiute, oltre al rimborso delle spese generali, se richiesto, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate di cui al precedente comma 2.

7. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, il compenso rimane quello già indicato al comma 1, oltre al rimborso delle spese generali se richiesto, IVA e CPA, nonché le altre spese non imponibili documentate indicate al comma 2.

8. Su richiesta del professionista il Responsabile del settore può autorizzare anticipazioni fino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo previsto.

9. Eventuali acconti in misura superiore al 30% saranno liquidati solo previa dimostrazione dell'effettiva attività prestata.

#### **ART. 11 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE**

1. Qualora, in relazione alla evoluzione della controversia, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non previste e comunque non prevedibili al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, il legale deve darne tempestiva comunicazione all'Unione.

2. L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione, anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria

#### **ART. 12 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE LEGALI**

1. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, all'esito di un giudizio conclusosi in favore Unione, condanni la parte avversa al pagamento delle spese legali in favore dell'Ente, si procederà come segue:

a) se la somma liquidata dal Giudice è inferiore a quella pattuita con il legale ed impegnata con la determinazione di incarico, il pagamento sarà effettuato per la somma concordata ed impegnata;

b) se l'importo liquidato dal Giudice è superiore a quello pattuito con il legale ed impegnato con la determinazione di incarico, il pagamento della parte eccedente e fino alla concorrenza della somma liquidata in sentenza verrà effettuato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza medesima e sempre che l'Unione abbia introitato l'intero importo liquidato dal Giudice.

#### **ART. 13 - REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. Il Responsabile del settore provvede, oltre alla tenuta e aggiornamento dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali con l'indicazione dei seguenti dati:

a) generalità del professionista e curriculum vitae;

b) oggetto sintetico dell'incarico;

c) estremi dell'atto di incarico;

d) importo/i del compenso.

I dati saranno pubblicati sul sito dell'Unione, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 33/2013 e potranno essere oggetto di comunicazioni obbligatorie per legge.

#### **ART. 14 - REVOCA DELL'INCARICO**

1. E' disposta la revoca dell'incarico al professionista:

- a) nel caso di perdita o di accertata inesistenza *ab origine* dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) quando il medesimo sia incorso in gravi inadempienze nell'espletamento del mandato. In tale ipotesi nulla sarà dovuto per l'attività professionale prestata, fermo rimanendo il diritto dell'Unione al risarcimento del danno subito;
- c) per altri motivi, debitamente motivati, che abbiano indotto l'Amministrazione a non ritenere idonea la difesa approntata dal professionista incaricato.

#### **ART. 15 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. L'Unione dispone la cancellazione dall'Albo nel caso in cui i professionisti:

- a) abbiano perso i requisiti di iscrizione o ne siano risultati sprovvisti *ab origine*;
- b) che siano venuti meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione e con l'accettazione dell'incarico;
- c) che non abbiano adempiuto con puntualità e diligenza all'incarico conferito e abbiano tenuto comportamenti in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o in violazione degli obblighi deontologici;
- d) che siano stati cancellati o sospesi o radiati dall'Albo professionale di appartenenza;
- e) che abbiano rifiutato precedenti incarichi senza fornire adeguate giustificazioni
- f) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

2. L'Unione dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti anche per fatti estranei all'attività professionale, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessata con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione.

4. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

5. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. f) del presente articolo.

6. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, l'Unione procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Albo, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate.

#### **ART. 16 - ALTRI UTILIZZI DELL'ALBO**

1. L'Albo può essere utilizzato anche dal personale dell'Ente in applicazione dell'istituto del patrocinio legale previsto dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione – questa costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 59 del CCNL del 16/11/2022.

#### **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'Unione, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Reg. UE 679/2016, informa che i dati personali forniti verranno utilizzati per le sole finalità inerenti la formazione dell'Albo di professionisti cui attingere per il conferimento di incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Ente.

Tali dati verranno trattati con l'ausilio di sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte di personale dell'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Titolare del trattamento è l'Unione Montana Alta Val di Cecina nella persona del Presidente pro tempore.

L'avvocato incaricato assume le vesti di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, nei limiti di legge.

#### **ART. 18 - PUBBLICITÀ**

1. L'Albo è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'unione Montana Alta Val di Cecina

#### **ART. 19 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

#### **ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Unione Montana Alta Val di Cecina

Allegati:

Allegato 1) – DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DEL  
CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Il /la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_,  
con riferimento all'incarico di \_\_\_\_\_  
in fase di conferimento da parte dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci,

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

di non svolgere incarichi e/o essere titolare di cariche, in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

ovvero

di svolgere i seguenti incarichi e/o essere titolare di cariche, in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione di seguito indicati

Soggetto conferente/Ente	Tipologia incarico	Durata	Compenso

**DICHIARA ALTRESI'**

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;
- che non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Alta Val di Cecina nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici DPR 62/2013.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed autorizza l'Unione Montana Alta Val di Cecina a trattare, ai sensi del Reg. CE 2016/679/UE, nonché a pubblicare, ove previsto dalle normative vigenti con particolare riferimento all'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013, i dati contenuti nella presente dichiarazione

Luogo e data

Firma